

*Lite familiare tra Italia e Svizzera: determinazione della competenza e possibilità del cumulo tra causa sulla separazione e causa sui rapporti genitoriali (mantenimento)*

Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 16 aprile 2014 (Pres., est. Rosa Muscio)

**COMPETENZA GIURISDIZIONALE – REG. 2201/2003 – RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE – CONCETTO DI “RESIDENZA ABITUALE” – COINCIDENZA CON LA RESIDENZA ANAGRAFICA – ESCLUSIONE – VERIFICA IN FATTO – IPOTESI DI RESIDENZA CD. FRAMMENTATA – CRITERIO DELLA PREVALENZA - SUSSISTE**

*Ai fini della “competenza giurisdizionale” rileva non la residenza anagrafica ma “la residenza abituale” che, secondo la nozione ormai consolidata nell’ordinamento europeo e interno, è il luogo in cui l’interessato ha fissato con voluto carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi fermo restando che occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione con chiara natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica, intendendosi quindi il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa al momento della proposizione della domanda (Corte di Giustizia 15.9.1994 nella causa C-452/93, Cass. Sez. Unite 17.2.2010 n. 3680, Cass. Sez. Unite 25.6.2010 n. 15328, Cass. Sez. Unite 13.2.2012 n. 1984). Nel caso di residenza frammentata nello spazio deve darsi rilievo ed individuare una residenza abituale c.d. prevalente grazie all’uso combinato di legami quantitativi e qualitativi con un dato paese (parere 1/03 della Corte di Giustizia 7 febbraio 2006)*

**COMPETENZA GIURISDIZIONALE – REG. 4/2009 – OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEI MINORI – CUMULO CON LA DOMANDA DI SEPARAZIONE - ESCLUSIONE**

*Le questioni relative al mantenimento dei minori non possono ritenersi solo accessorie, ma sono strettamente connesse a quelle sulla responsabilità genitoriale tali quindi da richiedere necessariamente una decisione unitaria, essendo difficile stabilire l’obbligato e il quantum dell’obbligo senza decidere l’affidamento e/o collocamento e i tempi del diritto di visita e dovendosi, pertanto, dare prevalenza al criterio della residenza abituale del minore quale assorbente rispetto a qualunque altro criterio di determinazione della giurisdizione, in quanto il criterio della residenza abituale del minore, informato all’interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della vicinanza, riveste una particolare pregnanza e capacità di attrazione. Ne consegue*

*che, per la giurisdizione, deve essere applicato il criterio di cui all'art. 3 lett. d) del regolamento 4/2009. Il criterio di competenza giurisdizionale così individuato persiste anche nel caso in cui le domande relative ai minori vengano proposte congiuntamente alla domanda di separazione giudiziale: infatti, la giurisdizione sulle domande relative all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003" (Cass. Sez. Unite 30.12.2011 n. 30646). Questo orientamento appare quello preferibile perché rispondente all'esigenza di tutela del minore che non può certo essere assicurata da una decisione frazionata quale quella derivante dalla diversa interpretazione che, facendo leva sul carattere di alternatività tra i criteri di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del regolamento 4/2009, porterebbe ad attrarre, in forza del criterio della prevenzione, al giudice della separazione l'aspetto decisionale relativo ai soli obblighi alimentari per i minori e per cui la stessa Suprema Corte a Sezioni Unite ha rimesso la questione interpretativa alla Corte Europea di Giustizia con la pronuncia n. 8049/2014.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

#### ORDINANZA

Il Presidente ff, dott.ssa Rosa Muscio,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.4.2014,  
ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;  
sentite le parti personalmente e i loro difensori;  
rilevato che il presente procedimento è stato instaurato a seguito di ricorso per separazione giudiziale proposto da AA, depositato in data 20.12.2013;  
rilevato che con provvedimento del 11.2.2014 da intendersi qui richiamato, respingendo l'istanza di anticipazione dell'udienza presidenziale fissata per il 6.3.2014, avanzata dalla ricorrente, si dava atto della litispendenza internazionale risultando che in data 29.1.2014 BB aveva proposto avanti al Tribunale del Maloja un ricorso ai sensi dell'art. 171 e seg. del Codice Civile Svizzero;  
rilevato che con memoria difensiva, depositata in data 28.2.2014, si costituiva nel presente procedimento BB che, pur dando atto della tardiva notificazione del ricorso rispetto al termine fissato dal Presidente, in ogni caso eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo Tribunale per essere l'ultima residenza abituale dei coniugi e la residenza abituale dei minori in Svizzera e spiegava comunque nel marito ampie difese e formulava le proprie domande;  
rilevato che l'udienza presidenziale del 6.3.2014 veniva differita in pendenza di trattative per una definizione consensuale del giudizio che non avevano esito e che alla successiva udienza del 9.4.2014 il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione e sentiva personalmente le parti;

rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in .. Brianza il ..2010 e che hanno due figli minori, .., nato a Milano il ...2007 e .., nata a Milano il ...2011;

rilevato che parte ricorrente ha radicato il giudizio avanti a questa Autorità Giudiziaria, invocando l'art. 706 comma 1 e 2 c.c per essere la casa coniugale delle parti in Milano via .., pur avendo il signor BB la residenza anagrafica in Svizzera e la signora BB la residenza anagrafica in Milano ... unitamente ai figli, nati a Milano;

rilevato che parte resistente afferma, invece, la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Svizzero in forza del regolamento CE 2201/2003, allegando che la residenza abituale prevalente del nucleo familiare è a Lugano ... via .. ove ... frequenta sin dal 2011 la scuola americana .. e che la casa milanese di via .., indicata dalla ricorrente quale casa coniugale, non è mai stata tale, costituendo solo un punto di appoggio per il nucleo familiare;

ritenuto che deve essere, in via preliminare, affrontata ex officio, oltre che in ragione dell'eccezione sollevata dalla parte resistente, la questione della competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in relazione alle diverse domande oggetto del presente giudizio, quella relativa allo status, quella relativa alla responsabilità genitoriale sui minori e quelle relative agli obblighi di mantenimento della moglie e dei figli in quanto disciplinata da norme diverse;

ritenuto, in primo luogo, che la verifica della sussistenza della giurisdizione deve avere riguardo al momento in cui è stata proposta la domanda avanti a questa Autorità Giudiziaria, sicchè i fatti e i comportamenti delle parti successivi alla proposizione di questo ricorso non possono venire in rilievo come elementi di valutazione fondanti la giurisdizione;

ritenuto che sono necessarie, in via preliminare, alcune considerazioni in fatto desumibili dalle allegazioni di entrambe le parti, dai documenti prodotti e dalle dichiarazioni dalle parti rese in sede di udienza presidenziale;

ritenuto che è pacifico ed incontestato che il signor BB sia cittadino italiano e che la signora AA sia cittadina marocchina e abbia acquistato in data ..2012 anche la cittadinanza italiana, come allegato e documentato dalla stessa parte resistente (doc. 6 parte resistente);

ritenuto che il signor BB è anagraficamente residente in Svizzera .. via .., iscritto all'AIRE dal ..1999 e che AA al momento della proposizione del giudizio era residente in Milano .. unitamente ai due figli;

ritenuto che ai fini della "competenza giurisdizionale" rileva non la residenza anagrafica ma *"la residenza abituale"* che, secondo la nozione ormai consolidata nell'ordinamento europeo e interno, è *"il luogo in cui l'interessato ha fissato con voluto carattere di stabilità il centro permanente o abituale dei propri interessi fermo restando che occorre tener conto di tutti gli elementi di fatto che contribuiscono alla sua costituzione con chiara natura sostanziale e non meramente formale o anagrafica, intendendosi quindi il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa al momento della proposizione della domanda"* (Corte di Giustizia 15.9.1994 nella causa C-452/93, Cass. Sez. Unite 17.2.2010 n. 3680, Cass. Sez. Unite 25.6.2010 n. 15328, Cass. Sez. Unite 13.2.2012 n. 1984);

ritenuto, altresì, che nel caso di residenza frammentata nello spazio deve darsi rilievo ed individuare una residenza abituale c.d. prevalente grazie

all'uso combinato di legami quantitativi e qualitativi con un dato paese (parere 1/03 della Corte di Giustizia 7 febbraio 2006);  
ritenuto che la residenza abituale prevalente del nucleo familiare e dei minori deve ritenersi radicata a Lugano . via .. quanto meno dalla seconda parte dell'anno 2011 sulla base delle seguenti considerazioni;  
ritenuto che il racconto fatto dalle parti in udienza circa la vita del nucleo familiare è in linea di massima coincidente; entrambi hanno riferito che sia prima sia dopo il matrimonio erano soliti trascorrere circa cinque mesi all'anno, da novembre ad aprile, a Santo Domingo ove il signor BB dispone di un'immobile, i mesi estivi, luglio e agosto sino ai primi di settembre, sulla barca del resistente girando nel mediterraneo tra le coste della Sardegna, della Costa Azzurra e della Spagna, nel restante periodo in cui erano in Europa i week end a .. per esigenze legate al ruolo del signor BB di Presidente del golf club e dove lo stesso dispone di altra abitazione e nel resto del tempo tra la Svizzera, prima Sant Moritz e poi dal 2011, con l'acquisto della casa a Lugano .. via .. e con l'iscrizione di ... alla scuola americana ... a partire dal secondo anno di asilo 2011/2012, Lugano, e l'Italia a Milano; le prospettazioni divergono solo con riferimento alla durata e alle caratteristiche della permanenza in Svizzera e in Italia nel senso che a partire dalla frequenza di .. alla scuola di Lugano la signora AA ha riferito che vi era una permanenza più o meno equivalente tra Lugano e Milano, *"tre giorni a Lugano e tre giorni a Milano"*, mentre il signor BB ha riferito che da tale momento la permanenza prevalente era a Lugano e che a Milano in via .. il nucleo familiare veniva al più *"un giorno e mezzo/due"*;  
ritenuto che, nel caso di specie, attesa la peculiarità delle abitudini di vita del nucleo familiare, come dalle parti stesse descritte, deve aversi riguardo ai fini della individuazione della residenza abituale come sopra detto ad un criterio di attualità e soprattutto di prevalenza tra l'Italia e quindi Milano e la Svizzera e quindi Lugano;  
ritenuto che deve considerarsi che subito dopo il matrimonio (...2010) alla fine del 2010 il signor BB ha acquistato la casa di Lugano .. via .. (rogito notarile il ...2010 doc. 54) e che di comune accordo i genitori hanno deciso di iscrivere .., che aveva frequentato il primo anno di asilo (anno 2010/2011) a Milano alla .. (doc. 38 parte ricorrente) a Lugano alla scuola americana .., comunicando la stessa ricorrente già in data ..2011 al precedente istituto scolastico che il bambino non avrebbe più frequentato la scuola di Milano (doc. 15 e doc. 42 parte resistente);  
ritenuto che i sopra indicati elementi circostanziali di fatto sono certamente indicativi di una scelta concordata di mutamento del centro principale del luogo di svolgimento della loro vita coniugale, tanto è ciò vero che la signora AA ed .. hanno chiesto il permesso di domicilio in Svizzera il ...2011 e lo hanno ottenuto il ..2011, quello di tipo B la ricorrente e quello di tipo C il bambino, mentre a .., nata il ..2011, è stato riconosciuto il ...2011 (doc. 4, 5, 7, 8 parte resistente), che la ricorrente ha ottenuto la patente svizzera il ..2012 (doc. 9), che il signor BB ha pagato contributi assicurativi anche per la moglie alla cassa Svizzera a partire dal ..2011 (doc.90 parte resistente);  
ritenuto che tutte le suddette circostanze fattuali unitamente al fatto che .. dall'anno scolastico 2011/2012 ha frequentato la scuola materna e frequenta ora la prima elementare a Lugano depongono nel senso che il nucleo familiare avesse stabilito a Lugano il centro prevalente della loro vita personale soprattutto in ragione della necessità di accudimento e

cura del bambino quanto meno sotto il profilo morale, essendo incontestata la presenza di una tata fissa di supporto ai bambini sin dalla nascita di .. per la gestione delle incombenze pratiche;

ritenuto che le considerazioni sopra esposte non possono essere superate, a giudizio di chi scrive, dalla documentazione prodotta da ciascuna parte al fine di provare la stabilità della residenza abituale a Milano o a Lugano, né dalla scelta del medico di base a Milano della ricorrente e dei figli (doc. 32 parte ricorrente), essendo stata effettuata in data 12.2.2014, né dal certificato della dott.ssa .., pediatra dei minori, datato 10.2.2014, attesa in ogni caso la genericità dello stesso in relazione all'epoca e alle tempistiche delle visite domiciliari presso la casa di Milano via .. (doc. 33 parte ricorrente), né dalle fotografie relative al guardaroba delle parti presso l'abitazione di Lugano e di Milano (doc. 30 parte ricorrente), essendo materiale fotografico privo di data certa, oltre a quanto allo stato emerge dalle indagini difensive allegate alla querela sporta dal signor BB in data 8.4.2014 avverso la moglie (doc. 91 parte resistente), né dalla copia dell'agenda personale del signor BB per l'anno 2011 (doc. 39 parte resistente) sia perché disconosciuta dall'interessato nel proprio atto di costituzione (confr. pag. 31 memoria difensiva) sia perché comunque parziale, né dal copioso materiale costituito dagli scontrini relativi ad acquisti di ogni tipo effettuati a Milano e a Lugano prodotti da entrambe le parti (doc. 17 e 18 parte resistente, doc. 63 parte ricorrente e doc. 93 parte resistente), senza contare che alcuni di quelli prodotti da parte ricorrente all'udienza del 9.4.2014 sono privi di data e quelli prodotti da parte resistente sempre all'udienza del 9.4.2014 sono tutti successivi all'instaurazione del giudizio, e dalla corrispondenza ricevuta da parte di entrambe le parti ad uno piuttosto che all'altro indirizzo (doc. 31 parte ricorrente e doc. 13 e 14 parte resistente), né dalla circostanza oggettiva accertata, come disposto da questa AG con provvedimento del 11.2.2014, dalla Polizia Locale di Milano che anche presso la casa di Milano .. vi fossero indumenti e giochi dei bambini, essendo nel resto una valutazione degli Agenti intervenuti quella che si trattasse della dimora abituale della signora e dei minori (annotazione del 25.2.2014);

ritenuto, infatti, che tutti tali dati non hanno valenza dirimente perché è certo, per averlo affermato le stesse parti, che venivano in alcuni giorni a Milano e che la casa di Milano via .. era attrezzata al pari di quella di Lugano;

ritenuto che il discrimen è, invece, dato, a giudizio del Presidente, dagli elementi evidenziati più sopra da cui si evince che dal 2011 i coniugi avevano concordato un trasferimento a Lugano anche e soprattutto per le prospettive scolastiche del figlio e dalla stabile presenza quanto meno durante la settimana di ... a Lugano per ragioni scolastiche specie con l'inizio della scuola elementare, dati questi confermati anche dall'inserimento del bambino nel contesto sociale e amicale svizzero, essendo documentato che la festa di compleanno dei bambini a giugno 2013 è stata fatta a Lugano (doc. 20 parte resistente) e che ... svolge l'attività sportiva del nuoto a .. (doc. 19 parte resistente);

ritenuto che, date le su esposte premesse fattuali, in termini di diritto ai fini della "competenza giurisdizionale" in punto di status e di responsabilità genitoriale deve aversi esclusivo riguardo alle previsioni del regolamento CE 2201/2003 che hanno carattere esclusivo e quindi prevalente sulle norme interne anche di diritto internazionale privato cui potrà farsi ricorso solo nel caso in cui non sia possibile individuare il

giudice “competente” in forza delle norme comunitarie, come espressamente previsto dall’art. 7 del regolamento CE 2201/2003 e che analoghe considerazioni valgono in punto di obbligazioni alimentari per cui dovrà aversi riguardo unicamente al regolamento CE 4/2009;

ritenuto che quanto alla domanda di separazione viene in rilievo l’art. 3 del regolamento CE 2201/2003 che prevede alla lettera a) e alla lettera b) criteri alternativi ed equivalenti, nel senso che ognuno di essi determina la individuazione del giudice dotato di competenza giurisdizionale senza che sussista alcuna gerarchia tra gli stessi (Cass. Sez. Unite 17.2.2010 n. 3680), con la conseguenza che vi possono essere contemporaneamente più giudici potenzialmente dotati di competenza giurisdizionale, come chiaramente affermato nella decisione 16 luglio 2009 nella causa C-168/08 (Lazlo Hadadi/Csilla Marta Mesko) dalla Corte Europea di Giustizia UE che aveva già affermato il seguente principio “*A tal proposito il sistema di ripartizione delle competenze degli organi giurisdizionali predisposto dall’art. 3 n. 1 lett. a) e b) del regolamento 2201/2003 è fondato su diversi criteri oggettivi alternativi e sull’insussistenza di una gerarchia dei criteri di competenza da esso stabiliti. Perciò è consentita la coesistenza di più giudici competenti senza che sia stabilita tra loro alcuna gerarchia*” e che in tal caso il “conflitto” debba essere risolto con il criterio della prevenzione ai sensi dell’art. 19 comma 3 del regolamento in questione;

ritenuto che nel caso di specie sussiste la giurisdizione di questa Autorità Giudiziaria quanto alla domanda di separazione in forza dell’art. 3 lett. b) del citato regolamento, in quanto entrambe le parti, per quanto risulta documentato agli atti, hanno la cittadinanza italiana ed essendo stata adita questa Autorità Giudiziaria pacificamente prima della Autorità Giudiziaria Svizzera secondo il criterio di cui all’art. 16 del regolamento in questione, in quanto il ricorso avanti al Tribunale di Milano è stato depositato in data 20.12.2013 a fronte di quello depositato avanti al Tribunale del .. solo in data 29.1.2014;

ritenuto che quanto alla responsabilità genitoriale (diritto di affidamento e diritto di visita) non sussiste, invece, la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria in forza dell’art. 8 del regolamento 2201/2003 che prevede quale unico criterio fondante la giurisdizione quello della residenza abituale del minore, in quanto, sulla base delle sopra illustrate argomentazioni, la residenza abituale dei minori deve ritenersi a Lugano presso l’abitazione di ..;

ritenuto che neppure può operare la c.d. proroga della competenza ex art. 12 del regolamento che consentirebbe di attrarre alla competenza del giudice che decide sulla separazione anche le questioni attinenti alla responsabilità genitoriale, mancando uno dei due presupposti richiesti dalla citata norma, in particolare quello di cui al paragrafo 1 lett. b), cioè l’accettazione espressa o in qualunque altro modo univoco della giurisdizione italiana da parte dei coniugi e titolari della responsabilità genitoriale, posto che il resistente ha espressamente eccepito il difetto di giurisdizione della Autorità Giudiziaria italiana sotto tutti i profili;

ritenuto che quanto agli obblighi di mantenimento sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria quanto al mantenimento in favore della moglie in forza di quanto previsto dall’art. 3 lett. c) del regolamento 4/2009, in quanto, essendo questo Tribunale, come detto competente in ordine alla domanda sullo status, è competente anche in ordine alla domanda relativa all’obbligazione alimentare ad essa

accessoria, operando anche qui rispetto agli altri criteri previsti dalle lett. a) e b) da ritenersi equivalenti il criterio della prevenzione ex art. 12 del regolamento in questione;

ritenuto che quanto agli obblighi di mantenimento per i minori non sussiste la competenza giurisdizionale di questa Autorità Giudiziaria, ma deve ritenersi quella della Autorità Giudiziaria Svizzera, dovendosi applicare il criterio di cui all'art. 3 lett. d) del regolamento 4/2009, come già in precedenza sostenuto da questo Tribunale;

ritenuto, infatti, che le questioni relative al mantenimento dei minori non possono ritenersi solo accessorie, ma sono strettamente connesse a quelle sulla responsabilità genitoriale tali quindi da richiedere necessariamente una decisione unitaria, essendo francamente difficile stabilire l'obbligato e il quantum dell'obbligo senza decidere l'affidamento e/o collocamento e i tempi del diritto di visita e dovendosi, pertanto, dare prevalenza al criterio della residenza abituale del minore quale assorbente rispetto a qualunque altro criterio di determinazione della giurisdizione, in quanto il criterio della residenza abituale del minore, informato all'interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della vicinanza, riveste una particolare pregnanza e capacità di attrazione;

ritenuto, infatti, che sul punto la Suprema Corte aveva espressamente affermato che *“La giurisdizione sulle domande relative all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003”* (Cass. Sez. Unite 30.12.2011 n. 30646) e che tale orientamento appare proprio, per le ragioni sopra esposte, quello preferibile perché rispondente all'esigenza di tutela del minore che non può certo essere assicurata da una decisione frazionata quale quella derivante dalla diversa interpretazione che, facendo leva sul carattere di alternatività tra i criteri di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 del regolamento 4/2009, porterebbe ad attrarre, in forza del criterio della prevenzione, al giudice della separazione l'aspetto decisionale relativo ai soli obblighi alimentari per i minori e per cui la stessa Suprema Corte a Sezione Unite ha rimesso la questione interpretativa alla Corte Europea di Giustizia con la pronuncia n. 8049/2014;

ritenuto che non si può non sottolineare come sia consolidato principio dell'ordinamento comunitario quello di radicare le decisioni relative ai minori al giudice di prossimità e di garantire una tutela ampia e concentrata che non può prescindere dall'esame contemporaneo di tutti gli aspetti personali ed economici che coinvolgono la decisione che li riguarda, soprattutto rimettendo le ipotesi alternative alla discrezionalità delle parti indubbiamente conseguente al criterio della prevenzione destinato a dirimere le ipotesi in cui operano criteri alternativi equivalenti;

ritenuto che quanto alle questioni per cui questa AG ha giurisdizione si pone poi il problema della legge applicabile, posto che sussiste nella presente fattispecie separativa un profilo di internazionalità, attesa la residenza abituale in Svizzera e la cittadinanza comune italiana;

ritenuto che per tale aspetto deve aversi riguardo per quanto attiene alla domanda di separazione al regolamento n. 1259/2010 e per quanto attiene al mantenimento della signora AA al protocollo dell'Aja 23 novembre 2007 cui rinvia l'art. 15 del regolamento 4/2009;

ritenuto che quanto allo status dovrà trovare applicazione, ex art. 8 lett. a) del regolamento 1259/2010, la legge svizzera, essendo in Svizzera, come già ampiamente detto, la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita questa Autorità Giudiziaria e prevedendo il codice civile svizzero agli art. 117 e 118 la separazione personale, tenuto conto che i criteri di cui all'art. 8 del citato regolamento sono ordinati in scala gerarchica secondo il sistema c.d. a cascata, nel senso che solo nel caso di inapplicabilità di quello per primo previsto può operare quello successivo;

ritenuto che anche in relazione all'obbligo di mantenimento a favore della ricorrente debba trovare applicazione la legge svizzera, in particolare l'art. 176 comma 1 n. 1 del codice civile svizzero cui rimanda l'art. 118, posto che l'art. 3 del protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 prevede quale legge applicabile alle obbligazioni alimentari la legge dello Stato di residenza abituale del creditore;

ritenuto che non sussistono contestazioni da parte del resistente in punto di "an" del diritto al mantenimento per la moglie, posto che lo stesso nelle sue conclusioni indica la somma di € 7.000 quale misura del contributo che il Tribunale dovrebbe porre a suo carico a favore della signora AA;

ritenuto che il tenore di vita assicurato alla moglie, sia pure per una breve vita matrimoniale, è stato certamente molto elevato se sol si tiene conto del racconto fatto dalle stesse parti in udienza e sopra riportato quanto alle abitudini di vita durante l'anno e alla disponibilità di personale di servizio a tempo pieno sia presso l'abitazione di Lugano sia presso quella di Milano, esigenze tutte cui ha provveduto da sempre il signor BB, che pacificamente non svolge attività lavorativa nel senso classico del termine, con le disponibilità che gli derivano dal patrimonio immobiliare e societario di cui dispone e sulla cui esatta consistenza in relazione alle esposizioni debitorie anche in parte documentate dalla copiosa documentazione prodotta dovranno essere svolti accertamenti nel prosieguo del giudizio, patrimonio che comunque sino ad ora ha consentito le abitudini di vita descritte dagli stessi coniugi;

ritenuto che è pacifico sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e della copia dei bonifici prodotti anche da ultimo all'udienza del 9.4.2014 che il signor BB versasse alla signora AA la somma mensile di € 15.000 che la stessa, come da lei riferito in udienza, impiegava per le sue esigenze e per pagare l'affitto di € 1.500 della casa di Milano via .. e per la quota di € 1.300 dello stipendio mensile di € 4.500 della tata dei bambini cui provvedeva nel resto il marito che ha sempre pagato e sta continuando a pagare tutte le spese per la casa di Lugano e tutto quello che serve per i bambini;

ritenuto che, allo stato e salvi tutti gli eventuali approfondimenti istruttori che si renderanno necessari, a fronte della richiesta di mantenimento per sé di € 200.000, avanzata dalla ricorrente, per una complessiva valutazione del patrimonio del resistente, pare equo e proporzionato alle condizioni economiche del resistente e alle esigenze di mantenimento per sé della ricorrente porre a carico del signor BB, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2014, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 20.000, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione aprile 2015;

ritenuto che in relazione ai minori, atteso il rilevato difetto di giurisdizione, non debbano essere adottati provvedimenti provvisori sia in punto di responsabilità genitoriale ex art. 20 del regolamento 2201/2003, mancandone i presupposti sia sotto il profilo dell'urgenza sia sotto il profilo della presenza dei minori in Italia, sia in punto di mantenimento dei minori ex art. 14 regolamento 4/2009, considerato che il giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria svizzera è già stato radicato ed entrambe le parti si sono già in esso costituite, spiegando già le proprie difese e che il signor BB sta continuando a provvedere integralmente a tutte le esigenze dei minori e a sostenere tutte le spese dell'abitazione di Lugano ove è la residenza abituale dei minori, come riferito in udienza da entrambe le parti;

P.Q.M.

- 1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- 2) pone a carico di BB, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2014, l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie AA mediante versamento alla stessa, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, della somma mensile di € 20.000, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione aprile 2015;
- 3) rileva sin d'ora il difetto di competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana ex art. 8 del regolamento 2201/2003 in relazione alle domande relative alla responsabilità genitoriale a favore di quella dell'Autorità Giurisdizionale svizzera;
- 4) rileva sin d'ora il difetto di competenza giurisdizionale dell'Autorità Giudiziaria italiana ex art. 3 lett. d) del regolamento 4/2009 in relazione alle domande relative al mantenimento dei figli minori a favore di quella dell'Autorità Giurisdizionale svizzera;

Nomina giudice istruttore se stesso.

Fissa l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno ..10.2014 ore 11.30.

Assegna alla parte ricorrente termine sino al 20.7.2014 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c..

Assegna altresì alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1 e 2 c.p.c., nonché, in particolare, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che oltre lo stesso termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza alle parti costituite e al P.M